

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 196 DEL 11 APRILE 2011

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M. S. ANNA DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

tra

L'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna - P.I. 06815430019 - nella persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Dott. Domenico GAIDANO, in virtù del potere conferitogli dal Commissario con Deliberazione n. 19 dell'11.02.2011, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Azienda, C.so Spezia n. 60, Torino

e

L'Azienda Sanitaria Locale VCO - P.I. 00634880033 - nella persona del Direttore Ospedale Unico Plurisede Dott. Francesco GARUFI, a ciò delegato dal Commissario, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della stessa Azienda, Via Mazzini n. 117, Omegna

premesso che

in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 19-6647 del 3 agosto 2007, "Progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio della Regione Piemonte", e comunque in considerazione della necessaria razionalizzazione nella distribuzione delle analisi specialistiche sul territorio regionale

si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

L'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino si impegna ad effettuare prestazioni sanitarie richieste dall'A.S.L. VCO inerenti l'effettuazione di esami di laboratorio.

Art. 2

I campioni da analizzare saranno recapitati, per conto ed a cura dell'A.S.L. VCO, presso i Laboratori dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino con richiesta e quesito clinico cartaceo a firma del sanitario richiedente, oppure, ove presente, tramite collegamento informatico.

L'A.S.L. V.C.O. richiederà presuntivamente l'effettuazione di n. 1.000 esami per anno.



Art. 3

Le modalità di conservazione e gli orari di consegna dei campioni saranno concordati tra i responsabili dei servizi richiedenti e il responsabile del laboratorio ricevente.

L'inottemperanza delle modalità di invio potranno veder costretto il Servizio di Accettazione dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna a respingere i campioni.

I referti degli esami potranno essere ritirati dagli incaricati dell'A.S.L. VCO presso il Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino.

Art. 4

Alla luce della presente convenzione le richieste di cui sopra non devono essere puntualmente subordinate ad autorizzazione da parte delle Direzioni Sanitarie.

Art. 5

Per tutte le prestazioni erogate, l'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere, gli importi previsti dal vigente tariffario regionale (D.G.R. n. 73 – 13176 del 26/07/2004 e s.m.i.).



Eventuali ripetizioni, controlli e/o approfondimenti eseguiti quale percorso diagnostico richiesti da ambo le parti saranno considerati come nuovi esami e tariffati con le stesse modalità.

Per le sole prestazioni richieste dall'A.S.L. VCO all'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna, relative a **screening prenatale**, verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 10% rispetto al prezzo del tariffario regionale per l'interpretazione degli esiti al fine della valutazione del rischio per la sindrome di Down e le anomalie del tubo neurale.

Con D.G.R. n. 38-11960 del 4 agosto 2009 "Piano socio-sanitario regionale 2007/2010 area materno infantile – percorso nascita – adozione agenda di gravidanza", la Regione Piemonte impegna il Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna alla conservazione dei sieri delle gestanti per un anno. L'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla D.G.R. n. 49-12479 del 2 novembre 2009, in vigore dal 1 dicembre 2009, prevede la valorizzazione della crioconservazione dei campioni ricevuti (cod. 90.60.4). La prestazione verrà eseguita e tariffata se ritenuta necessaria dal Laboratorio.

Art. 6

Il rendiconto delle prestazioni effettuate dall'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna viene trasmesso all'A.S.L. VCO per le necessarie verifiche di regolarità.



2

L'A.S.L. VCO, dopo aver constatato la correttezza amministrativa della documentazione pervenuta, provvederà al pagamento dei corrispettivi stabiliti, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 7

La presente convenzione ha validità dalla stipula **fino al 30/06/2011**, ed è disdettabile da entrambe le parti, senza obbligo di motivazione, con un preavviso minimo di 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata.

Art. 8

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

Art. 9

L'A.S.L. VCO e l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/03.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 24/04/1986 n. 13.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico dell'A.S.L. VCO.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, lì

Per l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna
Il Direttore S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri
Dott. Domenico GAIDANO

Omegna, lì

Per l'Azienda Sanitaria Locale VCO
Il Direttore Ospedale Unico Plurisede
Dott. Francesco GARUFI

